



- CONTRATTO DI APPALTO -

PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE ELETTRICA A BORDO DELLA NAVE OCEANOGRAPHICA "G. DALLAPORTA".

CIG: 69824926AD

NUMERO DI GARA: 6666185

CUP: B61J12000590001

TRA

l'Istituto Motori del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità "Istituto", con Codice Fiscale n. 80054330586 Partita IVA n.02118311006, con sede in Napoli – Via Guglielmo Marconi n. 4, CAP 80125, rappresentato dal **Prof. Ing. Vittorio Rocco**, Direttore dell'Istituto.

E

(Regione sociale della società partecipante) di seguito chiamata "Società", con sede in, iscritta al Registro delle Imprese di..... al numero....., partita IVA n., cod. fiscale....., rappresentata danato/a a il in qualità di

PREMESSO CHE:

- l'Istituto, con Determina a Contrarre del 07/02/2017 prot. n. 0000200 a firma del Direttore, ha autorizzato l'espletamento di una gara soprasoglia comunitaria mediante ricorso alla procedura aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), per "la fornitura ed installazione di un sistema ausiliario di propulsione elettrica a bordo della nave oceanografica G. Dallaporta", nominando l'Ing. Ottorino Veneri Responsabile Unico del Procedimento;
- il plico della Società è pervenuto nei termini indicati nel Disciplinare di Gara;
- a seguito della valutazione dell'offerte pervenute, la commissione giudicatrice, ha redatto apposita Proposta di Aggiudicazione (Prot. IM n.....del gg/mm/aaaa) riscontrando l'idoneità tecnica ed economica dell'offerta della Società;
- con successivo provvedimento del Direttore dell'Istituto (Prot. IM n.del) si è provveduto all'aggiudicazione definitiva.

Le parti, come in premessa generalizzate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Istituto affida alla Società, che accetta, l'appalto per "la fornitura ed installazione di un sistema ausiliario di propulsione elettrica a bordo della nave oceanografica G. Dallaporta".





ART. 2 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dall'Istituto Motori all'esecutore della fornitura, comprensiva di installazione, è fissato in €(esente dal pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. n.8 bis comma d) del DPR 633/1972). Gli oneri della sicurezza sono posti a € 0,00.

A fronte di tale corrispettivo, la Società si impegna ad eseguire la fornitura ed installazione, così come previsto dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dall'offerta tecnica della Società.

ART. 3 - AGGIORNAMENTO PREZZI

L'importo relativo al precedente articolo 2, si intende fisso ed invariabile.

ART. 4 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE E TEMPISTICA

Il luogo di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto è stabilito nel Porto di Ancona, presso la banchina dedicata all'ormeggio della nave oceanografica "G. Dallaporta". Le attività di fornitura, installazione e certificazione del sistema ausiliario di propulsione elettrica dovranno concludersi entro il 02 marzo 2018. La data di disponibilità della nave per l'inizio dei lavori sarà stabilita dall'Istituto Motori, compatibilmente con il calendario delle campagne oceanografiche previsto dal CNR per l'anno 2017 e visibile al seguente link: <http://www.cnr.it/sitocnr/UPO/gestione/infoce/navi/UPOcampagne2017da.html>. In particolare, tale data sarà fissata tra il 01 dicembre 2017 ed il 15 gennaio 2018. In ogni caso, la comunicazione della data di disponibilità della nave oceanografica "G. Dallaporta" per l'inizio dei lavori, sarà inviata dall'Istituto Motori all'aggiudicatario con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, tramite PEC, all'indirizzo indicato dall'aggiudicatario in sede di partecipazione alla gara.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esecuzione del presente contratto, la Società costituisce cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo netto dell'appalto, mediante polizza fideiussoria resa in favore dell'Istituto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Polizza N°:.....

Prestata dalla:.....

Per l'appalto:.....

Importo cauzione: €.....

La garanzia copre qualsiasi danno subito dall'Istituto a causa di eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti e/o la mancata esecuzione delle prestazioni offerte.

Resta salva ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La Società resta obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto avesse dovuto valersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere integrata d'ufficio prelevandone l'importo dalle spettanze della Società.

La garanzia dell'esecuzione del presente contratto ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino all'emissione del Verbale di Collaudo, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto diventerà esecutivo alla costituzione della suddetta fideiussione.





ART. 6 - PAGAMENTI - MODALITA'

L'importo aggiudicato sarà corrisposto in 2 rate. La prima rata sarà corrisposta nella misura del 10% dell'importo, come anticipo sulla fornitura, in base all'art. 66 comma 3 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025034). La seconda rata, nella misura del 90% dell'importo sarà corrisposta a completamento dell'installazione e superamento del collaudo.

Il pagamento delle rate avverrà a mezzo bonifico bancario emesso a 30 (trenta) giorni dalla data di invio di fattura elettronica (Codice Univoco Ufficio: ZCRCNY), redatta secondo le norme in vigore, e successivamente al collaudo avvenuto con esito positivo, mediante accreditamento sul cc IBAN n°

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, la descrizione della prestazione, il **CIG: 69824926AD** ed il **CUP: B61J12000590001**; l'Istituto, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Istituto applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

L'Istituto procederà inoltre, ai fini del pagamento del corrispettivo, ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 la Società si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall'accessione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. La Società si obbliga, fino alla conclusione del rapporto contrattuale, a notificare nelle forme di legge gli estremi identificativi di eventuali ulteriori conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, qualunque variazione alla/e predetta/e designazioni, esonerando nel contempo l'Istituto da qualsiasi responsabilità che possa derivargli sia per la designazione fatta col presente atto, sia per eventuali successive variazioni alla designazione stessa, non notificate o non validamente giustificate.

ART. 7 – COLLAUDO

Il collaudo di quanto riportato nell'oggetto del presente contratto (Art. 1) avverrà esclusivamente in seguito al completo superamento delle verifiche tecniche svolte dal RINA, con il contestuale rilascio dell'apposita certificazione per l'esercizio delle normali condizioni di navigazione della nave oceanografica "G. Dallaporta". Il collaudo sarà espletato da una commissione nominata dal Direttore dell'Istituto Motori, la quale procederà a verificare che tutte le prestazioni oggetto del presente Disciplinare di Gara, e riportate in offerta, siano state svolte a regola d'arte ed a verificare l'idoneità della nave oceanografica "G. Dallaporta" alla navigazione con il sistema ausiliario di propulsione elettrica.

La commissione ha la facoltà di chiedere all'aggiudicatario tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche dichiarate e quant'altro necessario a dimostrare il corretto funzionamento della fornitura installata a bordo. Inoltre, al termine del collaudo la suddetta commissione provvederà a redigere un verbale sottoscritto dai membri della commissione. In caso di esito negativo del collaudo, l'Istituto Motori comunicherà le criticità riscontrate, tramite PEC, all'aggiudicatario, che dovrà provvedere ad adeguare l'installazione alle specifiche





indicate dalla commissione di collaudo entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi da tale comunicazione; tutte le spese relative agli adeguamenti richiesti saranno a carico dell'aggiudicatario.

Sarà comunque applicata una penale, pari allo 0,5% dell'intero importo aggiudicato, per ogni giorno solare di ritardo nell'adeguamento delle specifiche tecniche alle eventuali osservazioni formulate dalla commissione, a partire dal giorno successivo alla comunicazione di esito negativo del primo collaudo, fino alla dichiarazione a mezzo PEC di fine lavori di adeguamento da parte dell'aggiudicatario.

Ove anche il secondo collaudo dovesse avere esito negativo, l'aggiudicatario avrà l'obbligo, nel rispetto del calendario d'impiego della nave, dell'immediata rimozione e del ritiro, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, del sistema ausiliario di propulsione elettrica, con onere di rimessione in pristino dello stato iniziale dell'imbarcazione, degli impianti ivi installati e di quanto altro esistente al momento dell'avvio della descritta attività d'installazione, garantendo il perfetto funzionamento e la piena navigabilità della nave, nonché ristabilendo le stesse condizioni tecniche e le medesime performance della nave oceanografica "G. Dallaporta" esistenti alla data antecedente all'inizio dei lavori oggetto del presente Disciplinare di Gara.

La garanzia della suddetta installazione decorre dalla data di superamento del collaudo.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

La Società è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. E' altresì responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Istituto e/o alla nave oceanografica "G. Dallaporta", al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.

La Società esibisce ed invia all'Istituto copia di un'idonea polizza assicurativa almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività, come previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La mancata presentazione della polizza comporterà la risoluzione del presente contratto, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni.

ART. 9 – RESPONSABILI DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I responsabili della corretta esecuzione del contratto sono individuati dall'Istituto nella persona dell'Ing. Ottorino Veneri e per la Società nella persona di L'Ing. Ottorino Veneri comunicherà alla Società ogni dato relativo all'esecuzione delle prestazioni e vigilerà sull'osservanza contrattuale facendo applicare le penali eventualmente necessarie. comunicherà all'Istituto la data di inizio lavori e quella di avvenuta installazione ed ogni altra informazione necessaria per la corretta esecuzione del contratto.

ART. 10 - PERSONALE

La Società si impegna a fornire un numero di addetti che deve essere tale da poter espletare il servizio in modo perfetto, nei modi e nei tempi stabiliti nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica.

La Società, inoltre, si impegna a concordare con l'Istituto, eventuali variazioni dei tempi, e nei modi di fornitura dei servizi ordinati.

La Società è responsabile degli eventuali infortuni del personale addetto, che dovrà essere regolarmente assicurato a norma di legge; è altresì responsabile dei danni arrecati a terzi e all'Istituto durante l'esecuzione della fornitura.

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione e sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.





La Società si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro previsti per categoria.

ART. 11 - PENALI PER TARDIVA INSTALLAZIONE

In caso di tardiva installazione rispetto alle tempistiche di cui all'art. 4 del presente contratto, si applicherà una penale in misura giornaliera pari al 0,2% dell'importo aggiudicato per ogni giorno solare di ritardo. Identica penale verrà applicata nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetterà le tempistiche di fermo nave indicate in sede di offerta. L'eventuale inadempimento verrà comunicato tramite invio PEC dall'Istituto alla Società, e quest'ultima avrà 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi di tempo per comunicare, per iscritto e tramite PEC, le proprie controdeduzioni. Qualora le giustificazioni, ad insindacabile giudizio dell'Istituto, non fossero ritenute accoglibili o inviate oltre i termini indicati, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, la Società è informata sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione all'attività da svolgere.

A tal fine, viene elaborato un unico documento di valutazione dei rischi dalla società proprietaria della nave oceanografica "G. Dallaporta", che indichi le misure adottate per eliminare, o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza. Il DUVRI è parte integrante del presente contratto.

E' obbligo della Società la scrupolosa osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e delle successive modifiche e/o integrazioni nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla documentazione di gara.

La Società è responsabile per la segnalazione di eventuali inadempienze al D.Lgs. n. 81/2008, nonché deve altrettanto diligentemente vigilare sull'attuazione della normativa.

ART. 13 - SUBAPPALTO

Prevvia autorizzazione dell'Istituto, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di gara e dal D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 105, è ammesso il subappalto, con le modalità previste da tali disposizioni.

In tal caso l'aggiudicatario rimarrà solidalmente responsabile verso l'Istituto dell'operato dei terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti, anche relativi agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa;
- b. in caso di inadempimento dell'aggiudicatario;
- c. su richiesta del subappaltatore.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni, nel caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente contratto. In particolare l'Istituto ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi previsti di seguito, senza che la Società possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:





- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell'esecuzione dell'appalto, o più in generale nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali;
- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione dell'installazione oggetto del presente contratto, non dipendente da causa di forza maggiore e non comunicata all'Istituto;
- avvio di procedura fallimentare nei confronti della Società;
- mancata presentazione delle garanzie previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia.

In tutti questi casi l'Istituto ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della Società e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'escussione della cauzione definitiva, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Istituto si riserva, inoltre, di risolvere il contratto per danni provocati anche da un solo incidente a cose e persone (operatori, utenti), durante o a causa dello svolgimento della fornitura di cui al presente contratto, qualora sia accertata la responsabilità della Società per azioni proprie e/o del proprio personale, e/o nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose.

ART. 15 - ONERI FISCALI ED ONERI ACCESSORI

Le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. n.8, comma 1, bis lett. D) del DPR 633/1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione di cui all'art. 73 D.Lgs. 50/2016, dovranno essere rimborsate all'Istituto Motori da parte dell'aggiudicatario; rimane inteso che l'Istituto Motori si riserva di rendere noto a detti aggiudicatari, in sede di comunicazione ex articolo 76 comma 5 D.Lgs. 50/2016 o con comunicazione successiva, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando di gara, dovuto a titolo di rimborso spese.

ART. 16 - NORME APPLICABILI

L'appalto di cui al presente contratto è disciplinato, oltre che dagli articoli in esso riportati, dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per le norme ancora vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto, dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CNR pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/05/2005, S.O. n. 101.

ART. 17 – ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto i seguenti documenti:

- Offerta tecnica della Società;
- Cauzione definitiva;
- DUVRI;

ART. 18 - DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Società dichiara che ha bene esaminato, valutato e approvato le norme riportate e/o richiamate nel contratto e





nei documenti costituenti parti integranti e sostanziali dello stesso; riconosce che la prestazione contrattuale può essere eseguita entro i termini ivi stabiliti e/o richiamati; giudica remunerativo il corrispettivo convenuto.

ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della procedura di gara verranno conservati con l'utilizzo di supporti digitali e cartacei presso l'Istituto Motori di Napoli, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale contestazione che insorgesse in dipendenza dell'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano competente il Foro di Roma.

ART. 21 - CONDIZIONI GENERALI

La Società ".....", tramite....., designata quale suo rappresentante legale, accetta e sottoscrive in modo specifico le condizioni contenute negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto che consta di 7 pagine e dichiara che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Napoli,

Per la Società

Per l'Istituto Motori

